

☑ DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 40 DEL 30 SETTEMBRE 2024

INDICE

NEWS IN MATERIA DI LAVORO	3
<i>Deposito contratti: è online il Report aggiornato al 16 settembre 2024</i>	<i>3</i>
<i>Nuove funzionalità per la gestione delle richieste di accertamento sanitario</i>	<i>4</i>
<i>Logistica: dal 1° ottobre possibile rinnovare l'assistenza sanitaria</i>	<i>5</i>
<i>Dal 1° ottobre 2024 al via la nuova classificazione delle professioni CP2021: integrazione e aggiornamenti.....</i>	<i>5</i>
APPROFONDIMENTI	7
<i>Sempre più caro rimpatriare extraUE irregolari.....</i>	<i>7</i>
<i>770/2024: la gestione del visto di conformità.....</i>	<i>8</i>

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

Deposito contratti: è online il Report aggiornato al 16 settembre 2024

Il Ministero del Lavoro, con un comunicato stampa del 19 settembre 2024, ha reso noto che sono in crescita i contratti di produttività depositati e attivi.

Al 16 settembre 2024, sono 17.114. Anche se messo in relazione all'importante crescita dei depositi registrata nel 2023, permane la curva crescente dei contratti di produttività depositati e attivi a cui è riconosciuta, dallo scorso anno, una tassazione ridotta al 5% (prima era il 10%), introdotta dal Governo con la L. 197/2022 (art. 1, c. 63) e confermata nella Manovra di bilancio per il 2024 (art. 1, c. 18, L. 213/2023).

Al 16 settembre 2024, nella banca dati del Ministero, i contratti attivi sono il 16,7% in più rispetto alla stessa data del 2023, quando ne risultavano 14.667. A beneficiarne quasi 5 milioni di lavoratori (4.821.320) - di cui 3.430.822 riferiti a contratti aziendali e 1.390.498 a contratti territoriali - ai quali è corrisposto un importo annuo medio pari a 1.498,62 euro.

Degli oltre 17mila contratti registrati dal report del Dicastero, 10.613 sono stati depositati tra gennaio e la prima metà di settembre 2024, 1.056 soltanto tra agosto e la prima metà del mese in corso. Numericamente i contratti aziendali rappresentano ancora la quota maggiore sul totale (14.029) ma, in termini percentuali, sono quelli territoriali a far segnare l'incremento maggiore rispetto al 2023, con una crescita del 39,7% sullo scorso anno (da 2.209 a 3.085 alla data del 16 settembre).

I contratti attivi si propongono di raggiungere obiettivi diversi: 13.723 di produttività, 10.704 di redditività, 8.443 di qualità, mentre 1.574 prevedono un piano di partecipazione e 10.218 misure di welfare aziendale.

Stabili le percentuali relative alla dimensione delle imprese che si avvalgono di questo strumento per riconoscere ai propri lavoratori importi aggiuntivi alla retribuzione in funzione del raggiungimento degli obiettivi. Il 47% sul totale dei contratti depositati e attivi sono attribuibili a imprese con meno di 50 dipendenti.

La quota restante è divisa tra le aziende con oltre 100 dipendenti (38%) e quelle di fascia intermedia con numero di dipendenti compreso tra 50 e 99 (15%).

Nuove funzionalità per la gestione delle richieste di accertamento sanitario

Con il **Messaggio n. 3138**, l'INPS annuncia l'introduzione di importanti implementazioni nella procedura di gestione delle richieste di accertamento sanitario per i dipendenti pubblici. Queste modifiche, in linea con quanto previsto dall'articolo 45, commi 3-bis e 3-ter del Decreto-legge n. 73 del 21 giugno 2022, mirano a semplificare il processo e a migliorare l'efficienza della gestione da parte delle amministrazioni e degli enti datori di lavoro.

Le novità si inseriscono nel quadro di una progressiva digitalizzazione e ottimizzazione dei servizi offerti dall'Istituto, che già nei mesi precedenti aveva apportato modifiche tramite vari messaggi, come il **n. 1834 del 18 maggio 2023**, **n. 2064 del 1° giugno 2023**, **n. 3243 del 18 settembre 2023**, **n. 1643 del 29 aprile 2024** e **n. 2343 del 24 giugno 2024**.

Le nuove funzionalità

Tra le principali innovazioni introdotte, si segnalano:

- **Istanza di Aggravamento:** Consente ai dipendenti pubblici di richiedere l'aggravamento della propria situazione sanitaria per cause di servizio, pensioni di guerra dirette, assegni connessi a decorazioni militari, e assegni accessori ai familiari di deportati e perseguitati politici.
- **Istanza di Interdipendenza:** Introduzione di una nuova domanda relativa all'interdipendenza per cause di servizio e pensioni di guerra dirette.
- **Facilitazioni nella compilazione:** Il campo "Periodo di comporto definito dal CCNL" diventa facoltativo per le istanze di causa di servizio, inclusi aggravamento e interdipendenza. Inoltre, la compilazione del campo "Residuo giorni di malattia nel periodo di comporto" diventa anch'esso facoltativo per le medesime istanze.
- **Rivedibilità:** Il sistema è stato aggiornato per ricordare all'utente la "Data prevista di revisione" al momento della presentazione delle domande di rivedibilità, se già fissata dalla commissione.
- **Contatti della CMV:** Una nuova sottosezione è stata aggiunta all'interno del dettaglio della domanda, che permette all'utente di visualizzare i contatti della Commissione Medica di Verifica (CMV) una volta che la domanda è stata inviata.
- **Modifiche linguistiche:** È stata migliorata la frase di avviso all'utente quando non sono presenti domande chiuse alle quali collegare una richiesta di rivedibilità o aggravamento.

Manuale aggiornato

L'INPS informa che è in fase di aggiornamento il manuale utente che riflette le ultime implementazioni del sistema. Gli utenti possono scaricare il manuale accedendo al sito

ufficiale dell'Istituto tramite SPID, CNS, CIE o eIDAS, seguendo le indicazioni presenti nella sezione "Commissioni Mediche di Verifiche Pubblici Dipendenti".

Logistica: dal 1° ottobre possibile rinnovare l'assistenza sanitaria

SANILOG, con la circolare n. 3 del 18 settembre 2024, ha informato che, dal 1° ottobre al 9 dicembre 2024, sarà possibile rinnovare la copertura di assistenza sanitaria integrativa per l'anno 2025 al nucleo familiare già iscritto nel 2024 ovvero procedere ad una prima iscrizione del nucleo familiare per l'anno 2025 (decorrenza della copertura dal 1° gennaio 2025).

I familiari dei dipendenti per i quali sarà effettuata l'iscrizione beneficeranno delle prestazioni sanitarie integrative dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025; a tale data la polizza scadrà automaticamente a meno che il lavoratore iscritto non proceda esplicitamente al rinnovo della polizza per l'anno 2026 con le tempistiche e le modalità che saranno comunicate dal Fondo.

Dal 1° ottobre 2024 al via la nuova classificazione delle professioni CP2021: integrazione e aggiornamenti

A partire dal 1° ottobre 2024 entrerà in vigore la nuova classificazione delle professioni CP2021, che rappresenta un aggiornamento significativo rispetto alla versione precedente del 2011 (CP2011). Questa revisione ha lo scopo di allineare la classificazione delle professioni ai cambiamenti intervenuti nel mondo del lavoro negli ultimi anni, in particolare per quanto riguarda l'evoluzione tecnologica, organizzativa e digitale.

La classificazione delle professioni è uno strumento cruciale per raggruppare le diverse occupazioni presenti nel mercato del lavoro, secondo criteri di competenza e conoscenza. Con la revisione CP2021, si è cercato di mantenere la struttura di base della versione precedente, ma con alcune modifiche importanti nei primi tre grandi gruppi di professioni.

Tra le principali novità, emerge una revisione delle professioni all'interno della Pubblica Amministrazione, nonché una più articolata distinzione tra imprenditori e amministratori di grandi e piccole imprese. Questo lavoro si inserisce nel quadro del grande gruppo 1, che include figure dirigenziali e amministrative. Anche il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) ha ricevuto maggiore attenzione con l'introduzione di un gruppo specifico (grande gruppo 2), mentre nel grande gruppo 3 sono state integrate nuove professioni emergenti.

L'elenco delle professioni è stato inoltre arricchito con nuove professionalità, riflettendo l'attuale realtà del mercato del lavoro, e sono state eliminate le figure considerate obsolete. Per garantire la continuità e la comparabilità dei dati, sono state realizzate tabelle di raccordo tra le versioni CP2011 e CP2021.

Il processo di aggiornamento è stato condotto da un comitato di esperti provenienti da numerose istituzioni, tra cui Istat, Inapp, Inail, Unioncamere, Inps, Miur, Anpal, Ministero del Lavoro, Aran, Mef, Dipartimento per la Funzione Pubblica e Formez. L'adozione condivisa della nuova classificazione rende CP2021 uno strumento trasversale e utilizzato da molte amministrazioni pubbliche.

Anche l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) ha provveduto ad aggiornare i propri sistemi informativi per adeguarsi alla nuova classificazione. Gli utenti che devono inviare denunce o comunicazioni di infortuni e malattie professionali, comprese quelle legate a silicosi e asbestosi, potranno già utilizzare il nuovo nomenclatore CP2021. I moduli sono disponibili online nella sezione "Tabelle di decodifica dei dati" dei servizi dedicati alle denunce di infortunio e malattia professionale.

APPROFONDIMENTI

Sempre più caro rimpatriare extraUE irregolari

Sulla G.U. n. 221/2024 è stato pubblicato il decreto 21/06/2024 con il quale il Ministero dell'interno ha elevato per l'anno 2024 da euro 2.365,23 a euro 2.864,77 il costo medio del rimpatrio per ogni lavoratore straniero assunto illegalmente, così come previsto dal decreto interministeriale (Min. interno, giustizia, economia e lavoro) 151/2018.

Il Decreto 151/2018 attua l'art.1, c. 2, del D.lgs. 109/2012, che a sua volta ha recepito la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio europeo n. 2009/52/CE recante norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini extracomunitari il cui soggiorno è irregolare.

In particolare, il provvedimento ha ad oggetto la disposizione comunitaria contenuta nell'art.5, paragrafo 2, lett. b) secondo cui le sanzioni inflitte in caso di violazione del divieto di assunzione illegale includono almeno il pagamento dei costi medi del rimpatrio.

A tal fine, il D.lgs. 109/2012 ha introdotto nel T.U. immigrazione all'art. 22, il comma 12-ter che riconosce al giudice il compito di applicare, con la sentenza di condanna, la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

I criteri per determinare e aggiornare il citato costo medio del rimpatrio sono stati individuati dal decreto interministeriale 151/2018 secondo cui il costo è dato dalla media nel triennio che precede l'anno anteriore a quello cui il costo medio si riferisce dei valori risultanti dal rapporto tra il totale degli oneri sostenuti annualmente per il rimpatrio dei cittadini stranieri e il numero complessivo dei rimpatri eseguiti nel medesimo anno.

Il costo medio del rimpatrio è aumentato nella misura del 30% in ragione all'incidenza degli oneri economici connessi ai servizi di accompagnamento e scorta, con arrotondamento dell'unità di euro, per eccesso o per difetto, a seconda che le cifre decimali del calcolo siano superiori o inferiori a 50.

Il costo così determinato viene poi aggiornato con decreto direttoriale entro il 30 gennaio di ogni anno.

Questa sanzione accessoria trova applicazione, secondo l'art. 22 del T.U. immigrazione, nel caso in cui il datore di lavoro venga punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore, quando occupa alle proprie dipendenze cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del

quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, oppure quando è stato revocato o annullato.

In base all'art. 24 del D.lgs. 286/1998, la sanzione accessoria può essere comminata anche ai datori di lavoro stagionale che hanno occupato irregolarmente extracomunitari irregolari, per la propria attività.

Infine, secondo l'art. 27-quinquies del T.U. immigrazione, è tenuto a sostenere il costo medio di rimpatrio anche il datore di lavoro che impiega uno o più lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ICT rilasciato ai sensi del comma 17 del citato articolo o il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo (anche nel caso in cui sia stato rilasciato da altro Stato membro ai sensi dell'art. 27-sexies).

Si tratta più precisamente dell'ingresso e del soggiorno nell'ambito del trasferimento intra-societario, dove per tale si intende il distacco temporaneo di uno straniero, che al momento della richiesta di nulla osta al lavoro si trova al di fuori del territorio dell'Unione europea, da un'impresa stabilita in un Paese terzo, a cui lo straniero è legato da un rapporto di lavoro che dura da almeno tre mesi, a un'entità ospitante stabilita in Italia, appartenente alla stessa impresa o a un'impresa appartenente allo stesso gruppo di imprese ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Il trasferimento intra-societario comprende i casi di mobilità dei lavoratori stranieri tra entità ospitanti stabilite in diversi Stati membri.

770/2024: la gestione del visto di conformità

Ai sensi dell'articolo 1, comma 574, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e delle successive modifiche apportate dal D.L. 50/2017, l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta per importi superiori a 5.000 euro annui è subordinato alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione da cui il credito emerge.

In linea con i precedenti modelli dichiarativi, nel frontespizio del modello 770/2024, il cui termine di trasmissione è fissato al prossimo 31 ottobre 2024, è quindi presente una specifica sezione dedicata al visto di conformità.

Rimane poi fermo che, in alternativa al visto di conformità, è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile.

In tale ipotesi deve essere barrata la casella attestazione, posta anch'essa nel frontespizio del modello.

I chiarimenti dell'Agenzia delle entrate

Con le circolari n. 10 e n. 28 del 2014, che si possono ritenere ancora valide, l'Agenzia delle entrate ha fornito alcune precisazioni in merito all'obbligo di apposizione del visto di conformità ai fini della compensazione del credito superiore a 5.000 euro.

Secondo il fisco, il limite di importo di 5.000 euro (a suo tempo era di 15.000 euro) si riferisce alle singole tipologie di credito emergente dalla dichiarazione, non rinvenendosi ostacoli in tal senso né nella lettera della norma, né nella sua ragione giustificatrice. In altri termini, se dalla dichiarazione dei redditi emergono due diversi crediti d'imposta rispettivamente di ammontare inferiore a 5.000 euro, ma complessivamente di importo superiore alla soglia, quest'ultimi potranno essere utilizzati in compensazione senza apporre il visto di conformità.

Si ipotizzi che dalla dichiarazione dei redditi emergano due crediti d'imposta: uno a titolo di Irpef di ammontare pari a 4.000 euro, e uno a titolo di cedolare secca per un ammontare pari a 2.000 euro.

Nel caso in cui il contribuente, ad esempio, utilizzi in compensazione il credito Irpef per un ammontare pari a 4.000 euro e il credito a titolo di cedolare secca per un ammontare pari a 2.000 euro, non è obbligatoria l'apposizione del visto di conformità, posto che ciascun credito è utilizzato per un importo inferiore a 5.000 euro anche se, in totale, i crediti utilizzati ammontano a 6.000 euro.

Viceversa, l'utilizzo in compensazione di un credito per un importo superiore a 5.000 euro comporta l'obbligo di apposizione del visto su tutta la dichiarazione, anche in presenza di altri crediti - utilizzati o meno - di ammontare inferiore alla soglia.

Ad esempio, nell'ipotesi in cui il contribuente utilizzi un credito Irpef per un ammontare pari a 6.000 euro. In tale caso, anche laddove venga utilizzato in compensazione soltanto il credito Irpef, sarà obbligatoria l'apposizione del visto sull'intera dichiarazione dalla quale emergono i crediti.

A fronte di tale precisazione, pur in assenza di chiarimenti ufficiali da parte dell'Agenzia delle entrate, deve ritenersi che l'obbligo di apporre il visto di conformità (o l'attestazione dell'organo contabile) non debba essere verificato prendendo a riferimento il valore riportato nella colonna 5 del rigo SX4, ma considerando i singoli valori di cui ai rigi SX32, SX33 e SX34.

Esempio: SX 4, colonna 5 = € 15.000 (tale limite renderebbe obbligatorio il visto)

SX32 = € 5.000; SX33 = € 5.000; SX34 = € 5.000 (tali limiti escludono il visto)

Questa interpretazione renderebbe più agevole anche la gestione legata alla suddivisione della dichiarazione, escludendo la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nella predisposizione della dichiarazione.

Per esempio: il consulente del lavoro che invia la parte relativa ai dipendenti verifica il limite per il visto di conformità in base all'importo che andrà a indicare nel rigo SX32; il commercialista che invia la parte relativa ai dipendenti verifica il limite per il visto di conformità in base all'importo che andrà a indicare nel rigo SX33.

L'utilizzo del credito

Un'ulteriore precisazione rilevante fornita dalle circolari in commento riguarda la circostanza che la norma non prevede espressamente l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione ai fini dell'utilizzo dei crediti in compensazione, a differenza quanto previsto per i crediti IVA.

Non si deve poi dimenticare che il visto è necessario solo laddove, in presenza dei requisiti sinora esaminati, si intenda compensare il credito in misura superiore a 5.000 euro per periodo d'imposta. Pertanto, seppure il credito totale superi tale limite, non sarà necessaria l'apposizione ove la compensazione si fermi alla soglia di 5.000 euro.

Rimane fermo, in questo caso, che la quota residua non compensata potrà essere riportata nel successivo 770 per provvedere alla compensazione in un periodo d'imposta successivo.

Imposta sostitutiva sul TFR e visto di conformità

Entro il 16.2.2024, i datori di lavoro, ove tenuti, dovevano versare il saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione relativa ai TFR maturati al 31.12.2022. Considerato che la rivalutazione ha raggiunto valori molto elevati, molti datori avevano già versato in sede di acconto un importo superiore a quello risultante in sede di calcolo del saldo, maturando un credito (versamento in eccesso).

Nel corso di un tavolo tecnico con il consiglio dei Consulenti del lavoro (nota del 23.9.2024), l'Agenzia delle entrate ha chiarito che non è necessaria l'apposizione del visto di conformità ove il credito fosse superiore a euro 5.000. Ha inoltre indicato che il codice tributo utilizzabile è il 6781. Ove sia stato indicato nella delega F24 un codice tributo differente è sufficiente comunicare la rettifica del codice con le procedure attualmente in uso.

L'Agenzia ha evidenziato che, in ogni caso, a prescindere dall'anno in cui vengono utilizzati i crediti, si tratta di compensazioni di tipo verticale o interno, alle quali non sono

applicabili le disposizioni che prevedono limiti annui dei crediti compensabili e l'obbligo di apporre il visto di conformità alla dichiarazione da cui emerge il credito.

Tali disposizioni, infatti, sono applicabili qualora il credito di cui al codice 6781 venga utilizzato tramite modello F24 in compensazione orizzontale o esterna, ossia ai fini del pagamento di debiti diversi dalle ritenute (es. debiti IVA o contributivi).

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Antonio Lombardo 7 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it
0371 941332



www.lavorofacile.it

